

CAPITOLATO D'ONERI

Servizio di custodia e sorveglianza della
sede della LAZIOcrea S.p.A.

C.I.G.: 6776924E96

LAZIOcrea S.p.A. - Società a Socio unico Regione Lazio - Cap. Soc. € 924.400,00
Sede legale e amministrativa: Via del Serafico, 107 00142 Roma - T +39 06 515631 F +39 06 51563611
Uffici: Via Adelaide Bono Cairoli, 68 - Roma 00145 - T +39 06 51689800 - F +39 06 51892207
C.F./P.IVA 13662331001 - R.E.A. RM-1464288

PEC Azienda: laziocrea@legalmail.it
PEC Gare: gare.laziocrea@legalmail.it
www.laziocrea.it - www.regione.lazio.it

Indice

1 Premessa	3
1.1 Introduzione	3
1.2 Definizioni.....	3
1.3 Riferimenti.....	4
2 Definizione dell'appalto.....	5
2.1 Oggetto e durata.....	5
2.2 Attività da espletare	5
2.3 Orari di prestazione del servizio.....	6
2.4 Personale impiegato nel servizio	6
2.5 Referente Appaltatore	8
3 Clausole legali	9
3.1 Norme regolatrici e disciplina applicabile.....	9
3.2 Modalità e tempi di esecuzione	9
3.3 Garanzie e assicurazioni.....	11
3.4 Corrispettivo e modalità di pagamento.....	12
3.5 Penali.....	15
3.6 Obblighi di riservatezza.....	16
3.7 Obblighi nei confronti del personale	17
3.8 Risoluzione e recesso	17
3.9 Subappalto.....	19
3.10 Cessione del contratto e dei crediti	19
3.11 Comunicazioni	20
3.12 Spese contrattuali ed oneri fiscali.....	20
3.13 Codice Etico e Modello organizzativo.....	20
3.14 Clausole di salvaguardia.....	21
3.15 Controversie e Foro competente.....	21

1 Premessa

1.1 Introduzione

Il presente appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di custodia e sorveglianza dell'immobile adibito a sede della LAZIOcrea S.p.A., sito in Roma, via del Serafico n. 107.

1.2 Definizioni

Nel presente documento ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito riportato:

- “*Capitolato d'Oneri*” o “*Capitolato*”, si intende il presente documento che contiene tutte le informazioni relative alle condizioni, alle modalità ed ai termini per l'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto;
- “*Disciplinare di gara*” o “*Disciplinare*”, si intende il documento, che contiene tutte le informazioni relative alle condizioni, modalità e termini di redazione/presentazione delle offerte, ai criteri di aggiudicazione, alle cause di esclusione e di decadenza dall'aggiudicazione, nonché agli obblighi dell'Aggiudicatario per la stipula del Contratto;
- “*Atti di gara*”, si intende l'insieme dei documenti di cui sopra (Lettera di invito - Capitolato d'Oneri - Disciplinare di gara - D.U.V.R.I.);
- “*Società Appaltante*” o “*Amministrazione Aggiudicatrice*”, si intende la LAZIOcrea S.p.A., con Sede Legale in 00142 Roma, Via del Serafico n. 107;
- “*Concorrente*” ovvero “*Offerente*”, si intende il soggetto, in qualunque forma costituito, che ha presentato un'offerta per concorrere all'aggiudicazione del presente appalto;
- “*R.O.E.*” oppure “*Raggruppamento*”, si intende un raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituito o costituendo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, che ha presentato un'offerta per concorrere all'aggiudicazione del presente appalto;
- “*Legale rappresentante*”, si intende la persona fisica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Procuratore generale o speciale, etc.) regolarmente munita di poteri di firma, conferitigli dai competenti organi aziendali, idonei ad

impegnare formalmente l'operatore concorrente nell'ambito della presente procedura;

- “*Aggiudicatario*”, si intende il soggetto, in qualunque forma costituito, che al termine della presente procedura di gara è risultato aggiudicatario in via definitiva del presente appalto;
- “*Appaltatore*”, si intende il soggetto che, essendo risultato Aggiudicatario della presente procedura di gara, ha provveduto a stipulare il relativo contratto d'appalto;
- “*Parti*”, congiuntamente, la Società Appaltante e l'Appaltatore.

1.3 Riferimenti

Nel presente Capitolato sono citati dei richiami ai seguenti documenti.

D.Lgs. n. 50/2016	Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “ <i>Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</i> ”
L. n. 136/2010	Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 136: “ <i>Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia</i> ”
D.Lgs. n. 81/2008	Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “ <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i> ”
D.Lgs. n. 196/2003	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “ <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i> ”

2 Definizione dell'appalto

2.1 Oggetto e durata

Il presente appalto ha ad oggetto la prestazione del servizio di custodia e sorveglianza all'interno e all'esterno dell'immobile sopra menzionato, secondo le modalità e le tempistiche descritte nel presente Capitolato.

Il suddetto immobile è composto da n. 07 livelli, per una metratura complessiva di 11.800 metri quadrati interni/esterni.

La durata del presente appalto decorre dalla data di stipula del Contratto e termina dopo 12 (dodici) mesi, fermo restando che la Società Appaltante si riserva di prorogare la durata del contratto ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2.2 Attività da espletare

Il servizio oggetto del presente appalto deve essere svolto da una n. 1 (una) unità uomo/lavoro in turnazione e deve comprendere le seguenti attività:

- stazionamento in divisa nell'area "Reception" dell'immobile sita nell'ingresso principale sino al completo svuotamento dello stesso, con svolgimento anche di compiti di accoglienza, registrazione e rilascio badge d'ingresso di qualsiasi persona che debba accedervi, nonché di comunicazione con le segreterie di riferimento delle Direzioni della Società Appaltante per annunciare eventuali visitatori;
- controllo continuo degli accessi all'immobile anche attraverso i sistemi elettronici presenti nello stesso; compimento di un attento e completo giro di controllo di tutti gli ambienti dello stabile allo scopo di verificare la chiusura di tutte le finestre, di tutti gli accessi allo stabile e lo spegnimento di tutte le luci negli uffici e nei locali di servizio;
- registrazione su apposito registro di comunicazioni riguardanti eventuali situazioni anomale e particolari, rilevate durante il turno di servizio notturno;
- segnalazione al personale incaricato dalla Società Appaltante e registrazione su apposito registro, secondo appositi moduli forniti all'Appaltatore dalla Società medesima, dei principi di incendio, di perdite d'acqua, di fughe di gas ed di ogni altro evento che possa arrecare danno alle persone ed alle cose;
- in caso di allarme generato da una delle cause indicate al punto precedente, avviso tempestivo, in base alle specifiche necessità, delle Forze dell'Ordine o

dei Vigili del Fuoco ed allerta dei responsabili indicati dalla Società Appaltante;

- avvio delle predisposizioni di sicurezza in caso di incendio. A tal fine, il personale impiegato nello svolgimento del servizio dall'Appaltatore dovrà essere in grado di intervenire per le attività di primo soccorso e antincendio;
- inserimento/disinserimento allarme antintrusione sulla base di indicazioni impartite dal personale autorizzato della Società Appaltante e definite in apposite procedure che verranno fornite all'Appaltatore dalla Società stessa;
- presa in consegna, al termine delle attività, delle chiavi delle autovetture ricoverate presso il garage A dello stabile che effettuano il servizio autoparco per la Regione Lazio, per poi riconsegnarle ai dipendenti dell'ufficio amministrativo dell'autoparco stesso la mattina seguente;
- ritiro delle chiavi dello stabile in dotazione al personale addetto al servizio di pulizia, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati dalla Società Appaltante all'Appaltatore.

2.3 Orari di prestazione del servizio

Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti orari:

- Lunedì: dalle ore 05:00 alle ore 08:00 e dalle ore 19:00 alle ore 08:00 del giorno successivo (martedì);
- Martedì - Mercoledì - Giovedì: dalle ore 19:00 alle ore 08:00 del giorno successivo (venerdì);
- Venerdì: dalle ore 19:00 alle ore 24:00;
- Sabato - Domenica - Giorni festivi infrasettimanali: il servizio non deve essere erogato.

Durante l'esecuzione contrattuale, la Società ha la facoltà di variare in aumento o in diminuzione le ore dell'unità impiegata, a seconda delle esigenze che possono manifestarsi nel corso dell'appalto, fermo restando che qualsiasi modifica degli orari del servizio svolto verrà comunicata all'Appaltatore mediante lettera scritta.

In questo caso verrà riconosciuto all'Appaltatore il maggiore o minore corrispettivo agli stessi patti e condizioni del presente appalto.

2.4 Personale impiegato nel servizio

Per l'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore deve impiegare tassativamente personale alle proprie dipendenze, sotto la propria esclusiva responsabilità.

L'Appaltatore deve comunicare per iscritto alla Società Appaltante il nominativo del personale impegnato nel servizio di custodia e sorveglianza, fermo restando che ogni variazione deve essere comunicata alla Società Appaltante entro le 24 ore naturali precedenti all'entrata in servizio.

L'Appaltatore è tenuto a fornire alla Società Appaltante la seguente documentazione relativa al personale che impiegherà nello svolgimento del servizio:

- elenco nominativo completo di tutto il personale dipendente impiegato corredato per ogni singolo lavoratore dell'indicazione del luogo e della data di nascita, della qualifica, del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali;
- copia dell'estratto matricola riguardante il suddetto personale.

La suddetta documentazione dovrà essere tempestivamente presentata ogniqualvolta si verificano modifiche nell'organico impiegato.

Sarà facoltà della Società Appaltante verificare, anche mediante colloqui, l'effettiva capacità, competenza ed adeguatezza delle risorse dell'Appaltatore deputate all'esecuzione del servizio.

Qualora una risorsa o più risorse non fossero ritenute dalla Società Appaltante non idonee alla perfetta esecuzione dell'appalto, la Società stessa si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere, senza alcun onere a suo carico rispetto al corrispettivo di cui oltre, la sostituzione delle stesse. In tal caso, l'Appaltatore deve provvedere alle sostituzioni richieste, entro 3 (tre) giorni naturali dalla richiesta, con soggetti dotati di esperienza e capacità professionale pari o superiori a quelle dei soggetti da sostituire.

Resta inteso che l'eventuale sostituzione di unità di personale non deve in nessun modo avere ripercussioni negative sulle attività di progetto e sul rispetto delle relative scadenze prefissate.

Nel caso di sostituzione, per inidoneità alla perfetta esecuzione dell'appalto, della medesima risorsa per un numero superiore a 2 (tre) volte, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società stessa.

Il personale addetto al servizio di sorveglianza e custodia dovrà essere dotato di apposita divisa nonché di un apposito cartellino riportante la dicitura "Servizio di Sorveglianza", con l'indicazione del nome della risorsa deputata all'esecuzione del

servizio e dell'Appaltatore, fermo restando quanto altro previsto dal combinato disposto della Legge n. 136/2010 e del D.Lgs. n. 81/2008.

2.5 Referente Appaltatore

L'Appaltatore deve nominare una persona con funzioni di referente per il controllo di tutte le attività oggetto del presente appalto e dell'organizzazione del servizio. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze mosse al referente dell'Appaltatore dovranno intendersi fatte direttamente all'Appaltatore stesso.

3 Clausole legali

3.1 Norme regolatrici e disciplina applicabile

Fatte salve le inderogabili disposizioni normative applicabili in materia, i rapporti tra la Società e l'Appaltatore saranno regolati, in via graduata:

- dalle clausole del Contratto, che costituiranno la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- dalle disposizioni contenute negli Atti di gara;
- dall'offerta prodotta dall'Appaltatore in sede di gara;
- dalle disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.

In considerazione di quanto sopra, gli atti ed i documenti prodotti dalla Società Appaltante in occasione della presente procedura di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Appaltatore nella medesima sede.

Le Parti, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, si riservano comunque la facoltà di concordare ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Società Appaltante e/o della Regione Lazio.

Le clausole contrattuali, ivi comprese quelle contenute nel presente Capitolato, saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme primarie e secondarie aventi carattere cogente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore non potrà promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero opporre eccezioni volte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale derivante dalla presente procedura di gara.

3.2 Modalità e tempi di esecuzione

Il servizio oggetto del presente appalto deve essere eseguito integralmente ed a perfetta regola d'arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità previsti nel presente Capitolato e nel Contratto. In ogni caso, le Parti possono concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, specifiche modifiche nell'esecuzione delle attività contrattuali, rispetto a quanto sopra indicato, senza oneri aggiuntivi per la Società Appaltante e/o per la Regione Lazio.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all'esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Società Appaltante e a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni

circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell'esecuzione dell'appalto.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è comunque tenuto a fornire alla Società Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultima richiesti.

Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso di esecuzione dell'appalto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di cui oltre.

L'Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio, assumendosene ogni relativa alea.

In considerazione di quanto sopra, l'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenni la Società Appaltante e la Regione Lazio, da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata dell'appalto.

Il personale dell'Appaltatore potrà accedere nella sede della Società Appaltante nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, ivi comprese quelle indicate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), fermo restando che sarà cura ed onere dell'Appaltatore stesso verificare preventivamente tali procedure. Le attività da svolgersi presso tale sede devono essere eseguite dall'Appaltatore senza interferire nel normale lavoro degli uffici e nel rispetto delle fasce orarie indicate al precedente paragrafo 2.3.

L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, i suddetti uffici continueranno ad essere utilizzati per fini istituzionali dal personale della Società Appaltante e/o da terzi da questi autorizzati.

L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

In considerazione di quanto sopra, l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle

prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività istituzionali svolte dal personale della Società Appaltante e/o da terzi da questi autorizzati.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, la Società Appaltante ha redatto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I), che sarà allegato al Contratto tra la Società Appaltante e l'Appaltatore per farne parte integrante e sostanziale.

3.3 Garanzie e assicurazioni

L'Appaltatore deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate.

In ogni caso, l'Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente appalto, solleva e tiene indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o dell'Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza azioni o di omissioni imputabili allo stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, l'Appaltatore deve possedere un'adeguata polizza assicurativa, per eventuali danni e infortuni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate. La suddetta polizza assicurativa deve prevedere, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui sopra, è condizione essenziale sia per la Società Appaltante che per la Regione Lazio.

Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il Contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.

Resta comunque ferma l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

3.4 Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all'Appaltatore, a fronte della piena e corretta esecuzione del presente appalto, è pari a quanto indicato nell'offerta economica presentata dall'Appaltatore stesso in sede di gara, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed I.V.A.

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore sarà considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente Capitolato e del Contratto.

Saranno a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui sopra, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività oggetto del presente appalto ivi compresi quelli relativi alle spese di viaggio, missione, vitto e alloggio del personale dell'Appaltatore, comunque impiegato nell'esecuzione del presente appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra.

Il predetto corrispettivo verrà riconosciuto all'Appaltatore, con le seguenti modalità:

- € 620,00 (euroseicentoventi/00), oltre I.V.A., per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto;
- la restante parte del corrispettivo, pari a quanto indicato nell'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, oltre I.V.A. e salva l'applicazione della ritenuta di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, in 12 tranches mensili posticipate di pari importo, previo rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio prestato dall'Appaltatore nel mese di riferimento ed approvazione da parte del Responsabile del procedimento di quanto effettivamente maturato dall'Appaltatore stesso nel mese stesso.

Resta comunque fermo che le attività di accettazione/verifica si intendono perfezionate esclusivamente a seguito dell'avvenuta approvazione da parte del Responsabile del procedimento nominato dalla Società Appaltante di quanto effettivamente maturato dall'Appaltatore.

A tali fini, si precisa che il processo di approvazione di quanto effettivamente maturato dall'Appaltatore, prevede l'esecuzione delle seguenti attività:

- l'Appaltatore (in caso di in caso di R.O.E. l'operatore mandatario), a seguito della stipula del Contratto, deve ottenere le credenziali di accesso al sistema informativo contabile della Società Appaltante, attraverso l'invio tramite posta elettronica ordinaria (e-mail) di un'apposita richiesta al seguente indirizzo: amministrazione@laziocrea.it, riportando il numero dell'Ordine di acquisto inviato dalla Società Appaltante a seguito della stipula del Contratto;
- ottenute le credenziali di accesso, previa rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio prestato dall'Appaltatore, quest'ultimo (in caso di R.O.E., l'operatore mandatario), deve inserire quanto effettivamente maturato in ragione dell'avanzamento delle attività appaltate, seguendo le istruzioni fornite dal sistema informativo contabile della Società Appaltante;
- a seguito dell'inserimento del suddetto maturato, il Responsabile del procedimento deve verificare e valutare quanto riportato dall'Appaltatore nel sistema informativo contabile della Società Appaltante, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'inserimento stesso.

Fermo restando quanto sopra, si precisa altresì che in caso di mancato inserimento da parte dell'Appaltatore (in caso di R.O.E., l'operatore mandatario) di quanto effettivamente maturato ovvero di mancata approvazione, in tutto o in parte, di quanto riportato dall'Appaltatore stesso nel sistema informativo contabile della Società Appaltante, il Responsabile del procedimento non potrà autorizzare l'emissione della relativa fattura e, conseguentemente, l'Appaltatore non potrà pretendere in alcun modo il relativo pagamento.

Le eventuali fatture emesse dall'Appaltatore prive dell'approvazione del Responsabile del procedimento per omesso o mancato inserimento del maturato nel sistema informativo contabile non verranno accettate dalla Società Appaltante e verranno ritrasmesse all'Appaltatore.

Fermo restando quanto sopra, tutti i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore, nonché previa autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile del procedimento della Società Appaltante e ricezione di regolari fatture da parte della Società Appaltante.

Le suddette fatture dovranno comunque contenere:

- la denominazione del presente appalto, compreso il C.I.G. (Codice Identificativo Gara);
- il numero dell'Ordine di acquisto inviato dalla Società Appaltante a seguito della stipula del Contratto;

- il numero del maturato del servizio generato dal sistema informativo contabile della Società Appaltante;
- la data e il dettaglio dei servizi prestati, nonché la data dell'attestazione di regolare esecuzione degli stessi;
- eventuali specifici adempimenti/prescrizioni che verranno comunicati dalla Società Appaltante.

Tali fatture dovranno essere indirizzate alla LAZIOcrea S.p.A., Via del Serafico n. 107 - 00142 Roma, fermo restando che in caso di variazione del suddetto indirizzo sarà cura della Società Appaltante comunicare tempestivamente le modificazioni intervenute.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.O.E., i singoli operatori economici costituenti il raggruppamento - salva e impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante - potranno provvedere ciascuno alla fatturazione "pro quota" delle attività regolarmente ed effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e nell'atto costitutivo del Raggruppamento. Nel suddetto caso, l'operatore mandatario del R.O.E. stesso deve trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di un apposito prospetto riepilogativo delle attività svolte e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da ciascun operatore raggruppato. Nel caso in esame, anche a fronte di fatturazione separata, resta comunque inteso che tutti i pagamenti verranno effettuati in favore dell'operatore mandatario.

Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Società Appaltante, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Appaltatore (in caso di R.O.E., sul conto corrente bancario intestato all'operatore mandatario) e dedicato al presente appalto, anche in via non esclusiva, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010.

In ogni caso, l'Appaltatore assume tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve rendere tempestivamente note alla Società Appaltante le eventuali variazioni dei dati

trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e/o delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall'impossibilità, per la Società Appaltante, di verificare le fatture ricevute e/o le attività prestate in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme o causati da eventuali mancati o ritardati stanziamenti e/o trasferimenti da parte della Regione Lazio non sono imputabili né addebitabili alla Società stessa.

3.5 Penali

Le attività oggetto dell'appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel presente Capitolato e nel Contratto.

L'omissione anche parziale del servizio e/o l'espletamento dello stesso secondo modalità non regolari e soddisfacenti, non dipendenti dalla Società Appaltante ovvero da forza maggiore o caso fortuito, comporterà la contestazione scritta con qualunque mezzo, da parte della Società stessa, dell'omissione e/o irregolarità e il conseguente obbligo per l'Appaltatore di ripristinare il servizio entro 60 (sessantamini) minuti naturali successivi alla contestazione.

Trascorso il termine di cui sopra, la mancata e/o irregolare esecuzione del servizio comporterà per l'Appaltatore l'applicazione di una penale di importo fino all'1% (uno per cento) dell'importo di aggiudicazione.

Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, la Società Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Società Appaltante all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R ovvero via fax. In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità (raccomandata A/R ovvero via fax), le proprie deduzioni alla Società Appaltante nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Società Appaltante potrà applicare

all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Società Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Società Appaltante) ovvero, in difetto avvalersi della garanzia definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.O.E., ferma restando la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante, le penali verranno detratte dagli importi delle fatture emesse dall'operatore mandatario.

In caso di escussione della garanzia definitiva, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

Fermo restando quanto sopra, l'applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Società Appaltante e/o della Regione Lazio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

3.6 Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati eventuali dati e/o informazioni personali di cui venga a conoscenza in ragione delle prestazioni oggetto del presente appalto, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo nonché a non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a fornire alla Società Appaltante la lista dei nominativi dei lavoratori che svolgono la prestazione oggetto del presente appalto al fine di nominare gli stessi incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 196/2003, in riferimento alle attività di accoglienza, di registrazione, di controllo accessi, di rilascio badge d'ingresso e, più in generale, alle attività di comunicazione connesse al servizio prestato.

In caso di inosservanza degli obblighi suddetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente appalto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società stessa.

3.7 Obblighi nei confronti del personale

L'Appaltatore deve osservare, nei riguardi del personale impiegato nell'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, con particolare riferimento a quelli sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore sarà pertanto tenuto ad applicare, nei confronti dei lavoratori che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni contrattuali, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.

L'Appaltatore deve continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

La Società Appaltante, in caso di violazione degli obblighi in materia contributiva e/o retributiva, previa contestazione all'Appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti ovvero da essa stessa in qualunque modo riscontrate, procederà secondo quanto previsto nell'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

3.8 Risoluzione e recesso

Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente Capitolato, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:

- grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Società Appaltante e/o con la Regione Lazio;

- affidamento di attività in subappalto a terzi, in tutto o in parte, di attività oggetto del presente appalto;
- mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;
- mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;
- mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l'intera durata dell'appalto;

La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell'esecuzione del presente appalto;
- venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell'appalto.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l'Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel presente Capitolato e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile e dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.

In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la cauzione prestata dall'Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest'ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto.

In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall'Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l'importo del danno e i suddetti crediti.

3.9 Subappalto

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di affidare in subappalto a terzi, in tutto o in parte, le attività oggetto del presente appalto.

3.10 Cessione del contratto e dei crediti

L'Appaltatore non deve cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, salvo quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e a condizione che la Società Appaltante accetti espressamente la cessione.

In caso di cessione del credito, tutti gli obblighi in tema di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 si applicano anche al cessionario. In ogni caso, l'Appaltatore non deve conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, la Società Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del

Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

3.11 Comunicazioni

Qualunque comunicazione scritta dell'Appaltatore alla Società Appaltante, riguardante l'esecuzione del presente appalto, deve essere inviata al Responsabile del procedimento della Società Appaltante.

Salvo quanto disposto in altre parti del Contratto, tutte le comunicazioni scritte tra l'Appaltatore e la Società Appaltante, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, potranno essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad esempio, raccomandata A/R, PEC, e-mail, telegramma, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

3.12 Spese contrattuali ed oneri fiscali

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, saranno integralmente poste a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società Appaltante. Le prestazioni contrattuali saranno effettuate nell'esercizio di impresa e saranno soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Appaltatore sarà tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. In caso d'uso, al Contratto deve essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.

3.13 Codice Etico e Modello organizzativo

L'Appaltatore, ivi compresi i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti, sono tenuti al rispetto delle disposizioni e delle regole del Codice Etico e del Modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 adottati dalla Società Appaltante e pubblicati sul sito istituzionale www.laziocrea.it. L'Appaltatore dichiara di avere preso piena e completa visione e conoscenza del contenuto dei predetti documenti e di impegnarsi a rispettarli e farli osservare dai predetti soggetti. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, la Società Appaltante è legittimata a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione per inadempimento del Contratto ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

3.14 Clausole di salvaguardia

In qualunque caso di invalidità o inefficacia del Contratto, anche se dovuto a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l'annullamento di qualsiasi atto di gara disciplinante il presente appalto e propedeutico alla stipula del Contratto stesso e/o dell'aggiudicazione disposta dalla Società Appaltante al termine della procedura selettiva, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun corrispettivo, indennizzo o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, né al risarcimento dell'eventuale maggior danno eventualmente subito. L'invalidità o l'inefficacia di una o più clausole del Contratto, anche se dovuta a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l'annullamento totale o parziale di qualsiasi atto di gara disciplinante il presente appalto e propedeutico alla stipula del Contratto stesso e/o dell'aggiudicazione disposta dalla Società Appaltante al termine della procedura selettiva, non comporterà l'invalidità o l'inefficacia delle altre clausole contrattuali e/o del medesimo atto nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo della Società Appaltante nella richiesta di adempimento delle disposizioni del Contratto, o di parte di esse, non costituirà in nessun caso rinuncia da parte della Società Appaltante ai diritti ad essa spettanti.

3.15 Controversie e Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Appaltatore e la Società Appaltante, relativamente all'interpretazione del Contratto e/o all'esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa del Contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Si precisa fin da ora che il Contratto tra la Società Appaltante e l'Appaltatore non conterrà alcuna clausola compromissoria.